



**Consulta
Economica
Portuale
Santa Venera**

STATUTO

Registrato a Vibo Valentia il 24/03/04 n. 720, serie III

Statuto della Consulta economica portuale di Santa Venere

Art.1 Denominazione

E' costituita una associazione apolitica senza fini di lucro denominata "Consulta economica delle Imprese del sistema produttivo portuale di Vibo Marina - Porto di Santa Venere" denominata in breve anche "**Consulta Economica Portuale di Santa Venere**". (...)

Art. 2 Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Vibo Valentia Marina (VV) presso _(...) _ ed ha durata fino al 31/12/2099;

Art. 3 Fondamento costitutivo

Lo scopo fondamentale e strategico dell'Associazione è quello di contribuire alla promozione, alla qualificazione ed allo sviluppo, armonico ed integrato, del sistema produttivo portuale di Vibo Marina ed in particolare delle filiere indicate nell'art.10 del presente Statuto al fine di consentirne la crescita in una ottica di complementarità. L'Associazione accoglie pienamente e fa propri i principi europei di sussidiarietà, coesione, autopropulsione dal basso e concertazione.

Art. 4 Attività istituzionali

Per attuare concretamente i propri scopi, nelle politiche di promozione, sviluppo e qualificazione del sistema produttivo portuale di Vibo Marina, l'Associazione:

- Svolge attività di indirizzo e di coordinamento per lo sviluppo integrato multisettoriale e di sistema dell'imprenditorialità locale;
- Favorisce la collaborazione e la reciproca assistenza tra le imprese associate;
- Tutela gli interessi collettivi delle imprese associate qualificandosi, a tal fine, come soggetto di rappresentanza territoriale ed intersettoriale nei confronti di soggetti terzi, pubblici o privati.
- svolge funzioni di tavolo di composizione delle problematiche di "coesistenza economica" tra le imprese associate nell'ambito del sistema produttivo portuale;
- sostiene ed assiste, previa richiesta espressa, le singole imprese aderenti nella rappresentanza e tutela degli interessi di sviluppo e crescita individuali purché ritenuti compatibili con lo sviluppo generale integrato multisettoriale di sistema;
- promuove, con la collaborazione anche di enti pubblici o privati, enti di ricerca, associazioni di categoria, studi, ricerche, progetti e piani di sviluppo e di crescita integrata del sistema produttivo portuale.
- promuove iniziative, eroga servizi di assistenza alle imprese associate e gestisce strutture che possono favorire le relazioni intersettoriali e la comunicazione tra le imprese stesse, oltre che il coordinamento ed il sostegno agli interventi economici proposti dagli associati;
- stipula partnership, accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati che possono favorire la crescita e lo sviluppo integrato del sistema produttivo locale
- esercita, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa amministrativa e fiscale.

Art. 5 Soci e delimitazione territoriale

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le imprese che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, che sono localizzate ed operano con almeno una unità locale nel sistema produttivo portuale di Vibo Marina.

Le imprese devono risultare attive al Registro delle Imprese da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di adesione. Le imprese che operano da meno di un anno nel sistema produttivo portuale di Vibo Marina possono chiedere di aderire all'Associazione, ma acquisiscono la qualifica a tutti gli effetti di socio, ivi incluso il diritto di voto, solo al compimento di un anno di operatività.

Il territorio geografico in cui insiste il sistema produttivo portuale di Vibo Marina comprende le aree ricadenti nelle frazioni del comune di Vibo Valentia denominate Vibo Marina, Bivona, Portosalvo, San Pietro e Longobardi.

Art. 6 Imprese non localizzate nel sistema produttivo portuale

Le imprese non localizzate nel territorio geografico del sistema produttivo portuale di Vibo Marina di cui all'art.5 del presente Statuto sono ammesse come soci dell'Associazione solo se utilizzano con continuità l'infrastruttura portuale nell'ambito dei rispettivi processi produttivi.

Questa condizione deve essere debitamente documentata dall'impresa richiedente sulla base anche di modalità e criteri stabiliti con eventuale regolamento.

Art. 7 Modalità di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare, su apposito modello, al Consiglio di rappresentanza

domanda scritta impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Sull'ammissione del socio delibera il Consiglio di Rappresentanza inappellabilmente.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di socio.

E' esclusa la partecipazione temporanea dei soci.

Art. 8 Diritti ed obblighi dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- a partecipare alla vita associativa con diritto di voto nell'Assemblea anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio di Rappresentanza e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 Recesso, ammonizione, esclusione e decadenza dei soci

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza dei requisiti.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Rappresentanza nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi dell'Associazione;
- d) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il Consiglio in caso di mancata osservanza e rispetto dei principi statutari da parte di uno o più soci può anche deliberare, in alternativa alla esclusione, l'ammonizione scritta e motivata del socio per comportamento non conforme ai principi associativi.

Le delibere di ammonizione o di esclusione devono essere approvate dal Consiglio di Rappresentanza con la maggioranza dei sette decimi (7/10).

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, ammonizione ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A/R. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Il socio escluso può presentare ricorso avverso il provvedimento del Consiglio nelle forme e secondo le modalità previste all'art.24 del presente Statuto.

Art.10 Macrosettori

Sono individuati come strutturanti il sistema produttivo portuale di Vibo Marina i seguenti attuali macrosettori organizzati in una ottica di filiera:

1) macrosettore dei trasporti mercantili e produzione di merci

trasporti e logistica merci e passeggeri (escluso diporto), magazzinaggio e comunicazioni (incluse attività ausiliarie e di supporto ai trasporti); industria estrattiva e manifatturiera n.a.c.; commercio all'ingrosso connesso; altre imprese che utilizzano sistematicamente i trasporti marittimi mercantili in entrata o in uscita

2) macrosettore del diporto nautico

attività cantieristica unità da diporto, servizi di assistenza per la nautica da diporto, servizi e trasporti per il turismo nautico e la pesca sportiva, commercio all'ingrosso e al dettaglio connesso;

3) macrosettore della pesca e della maricoltura

attività della pesca professionale e di allevamento ittico, trasformazione e vendita del pescato, commercio all'ingrosso e al dettaglio e servizi connessi;

4) macrosettore turistico

attività ricettive e dei pubblici esercizi, commercio all'ingrosso e al dettaglio connesso, attività di assistenza turistica, attività ricreative, culturali e sportive; servizi immobiliari; servizi alle famiglie.

Le imprese operanti nel sistema produttivo portuale che non appartengono ai settori produttivi sopra elencati o con attività trasversale ai principali macrosettori portuali (agricoltura, produzione di energia, costruzioni, attività finanziarie, informatica ed attività connesse, ricerca tecnico-scientifica, servizi alle imprese n.a.c.) , sono inserite in un quinto raggruppamento denominato "**Altri settori**".

L'evoluzione strutturale del sistema produttivo portuale ed i processi di innovazione organizzativa e di processo

produttivo dei singoli settori possono portare a modificare le composizioni settoriali e le aggregazioni sopra indicate con conseguente modifica del presente articolo.

L'attribuzione dell'impresa al macrosettore avviene sulla base della attività principale dichiarata al Registro Imprese per la quale deve valere il periodo minimo di operatività di un anno per come da art.5 del presente Statuto.

Ai primi quattro macrosettori, in quanto caratterizzanti la specializzazione produttiva del sistema produttivo portuale di Vibo Marina, viene attribuita pari importanza.

Le imprese associate di ciascun macrosettore possono essere organizzate con delibera del Consiglio di Rappresentanza in **Sezioni** al fine di favorire la comunicazione interna e l'emersione di problematiche comuni di filiera.

Art. 11 Principio generale e fondamentale

Le imprese associate, accettando di perseguire gli scopi istituzionali dell'Associazione, riconoscono lo sviluppo economico multisettoriale del sistema produttivo portuale di Vibo Marina come principio generale e fondamentale da perseguire e ad esso conformano il loro comportamento economico e relazionale.

Art. 12 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di rappresentanza
- Il Presidente
- Il Collegio sindacale

Art. 13 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata per iscritto e con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione.

La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 14 Convocazione, svolgimento e competenze dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione viene effettuata dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto (1/5) degli associati o da almeno due quinti (2/5) dei membri del Consiglio stesso.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- elegge e revoca il Consiglio di Rappresentanza ed il Collegio sindacale
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo
- approva eventuali regolamenti
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di rappresentanza

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; quella straordinaria quando sono presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione può aver luogo ventiquattrore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo nei casi previsti dal presente Statuto o da eventuali regolamenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto in base a quanto stabilito dal presente

Statuto o da eventuali regolamenti o quando ne faccia richiesta almeno un quinto (1/5) dei presenti.
Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art.2352, comma secondo, del Codice Civile.

Intervengono alle assemblee le imprese associate con diritto di voto in regola con i pagamenti sociali rappresentate dai rispettivi rappresentanti legali o da un loro delegato.

Ogni impresa associata può rappresentare al massimo un altro socio avente diritto di voto.

Le delibere sono rese pubbliche a tutti gli associati per affissione all'albo sociale per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Art.15 Il Consiglio di Rappresentanza

L'Associazione è diretta da un Consiglio di rappresentanza eletto democraticamente dalle imprese associate.

Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di indirizzare e coordinare l'evoluzione economica e sociale delle imprese associate e di intervenire in tutte le sedi pubbliche o private in cui vengono trattate problematiche concernenti il sistema produttivo portuale di Vibo Marina a tutela degli interessi collettivi, settoriali o individuali coerenti con lo sviluppo integrato multisettoriale di sistema.

Il Consiglio di rappresentanza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di rappresentanza, tra l'altro:

- approvare regolamenti e procedure
- stabilire strategia, indirizzi ed iniziative dell'Associazione ed approvare il programma annuale di attività
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
- stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la decadenza e l'esclusione dei soci o dei partner
- deliberare le ammonizioni dei soci
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento
- firmare e sottoscrivere partnership, accordi, contratti, convenzioni con soggetti pubblici o privati
- assumere o licenziare il personale dipendente, nonché decidere gli incarichi di collaborazione o consulenza
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o dal componente più anziano.

La convocazione avviene a mezzo di raccomandata o fax almeno 7 giorni prima dell'adunanza salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice salvo in caso di delibere di ammonizione ed esclusione per le quali la maggioranza richiesta è dei sette decimi (7/10).

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che per tre volte di seguito senza giustificato motivo non si presenta alle sedute del Consiglio decade dalla carica.

Art. 16 Composizione e formazione del Consiglio di Rappresentanza

Il Consiglio di Rappresentanza è costituito da massimo 11 componenti, di cui massimo n.10 eletti dall'Assemblea dei Soci con modalità che assicurano l'elezione da parte di tutte le imprese aderenti di n.2 membri per ciascuno dei cinque macrosettori individuati all'art. 10 del presente Statuto.

Ciascuno dei cinque macrosettori partecipa alla prima fase della procedura di elezione del Consiglio di rappresentanza di cui al comma 3 seguente a condizione che il macrosettore abbia un numero minimo di imprese associate pari ad 8 (4 per la prima elezione del Consiglio).

In caso contrario le imprese associate del macrosettore confluiscono nel macrosettore "Altri settori".

Il Presidente rappresenta l'11° componente del Consiglio di Rappresentanza.

Per assicurare la connotazione multisettoriale del Consiglio di rappresentanza, come conseguenza anche di quanto dichiarato agli artt. 3 ed 11 del presente Statuto, l'elezione dei primi 10 componenti del Consiglio di rappresentanza è articolata nelle seguenti due fasi:

1^ fase: le **sole** imprese associate di un dato macrosettore eleggono n.4 candidati come espressione di preferenza del macrosettore di appartenenza;

2^ fase: la rosa dei 4 candidati individuata nella precedente fase da ciascun macrosettore è sottoposta al voto di

preferenza di **tutte** le imprese associate dell'Associazione (Assemblea dei soci). I candidati, due per ciascun macrosettore, che ottengono il maggior numero di voti sono eletti membri del Consiglio di Rappresentanza. A parità di voto prevale il Candidato più anziano.

I componenti del Consiglio vengono eletti a scrutinio segreto.
Il Consiglio di rappresentanza resta in carica tre anni.
I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

I candidati eletti conformano il loro comportamento, ai sensi degli artt.3 e 11 del presente Statuto, alla rappresentanza generale e multisettoriale degli associati.

Il Consiglio elegge al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutte le cariche, inclusa quella del Presidente, sono ricoperte a titolo gratuito.

In caso di dimissioni o mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, attingendo, nell'ordine, alla lista dei non eletti del macrosettore di appartenenza del consigliere da sostituire e/o secondo quanto altro previsto da eventuale regolamento e facendo riferimento all'ultima elezione del Consiglio.
In caso di esaurimento della lista dei non eletti e se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente o suo sostituto convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dai primi 10 componenti del Consiglio di Rappresentanza scelto, anche all'esterno, tra i candidati proposti dall'Assemblea.

Al Presidente che è espressione di tutti i settori produttivi compete la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di sua assenza o di suo impedimento tutte le mansioni spettano al Vice-Presidente o al Consigliere più anziano.

Il Presidente è rieleggibile e decade con la fine del mandato del Consiglio di Rappresentanza da cui è stato eletto.

Art. 18 Il Collegio sindacale

Nel caso in cui il fondo patrimoniale dell'Associazione raggiunga il valore, in valuta costante 2003, di Euro 50.000 (cinquantamila) l'Assemblea nomina un Collegio sindacale.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al Registro dei revisori contabili. Il Collegio Sindacale alla sua prima seduta utile elegge il suo Presidente fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 Commissione tecnica consultiva

E' costituita a supporto degli Organi della Consulta una Commissione tecnica consultiva che svolge una duplice funzione:

- 1) formulare proposte ed esprimere pareri in ordine all'applicazione del principio generale e fondamentale dell'Associazione per come indicato negli artt. 3 ed 11 del presente Statuto;
- 2) supportare la Consulta nell'esame e nella composizione delle problematiche operative di "coesistenza economica" che dovessero insorgere tra le imprese associate, ovvero relativamente alle divergenze su azioni di sviluppo e di organizzazione dell'imprenditoria di bacino in ottica di complementarità ed integrazione.

La Commissione tecnica è costituita da un massimo di 3 esperti in materia di sviluppo economico locale, di sistemi organizzativi imprenditoriali o di sistemi infrastrutturali portuali.

Un esperto è nominato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia; gli altri dal Consiglio di Rappresentanza dell'Associazione.

Art. 20 Rappresentanza di enti pubblici e privati - Figura del Partner

Possono aderire all'Associazione in qualità di **partner** e senza diritto di voto enti pubblici o privati che ne condividano le finalità e ne sostengano l'attività.

Il Presidente può, di volta in volta, convocare alle riunioni del Consiglio di Rappresentanza, su richiesta anche di 2/5 dei Consiglieri, i rappresentanti di enti pubblici o privati, partner e non, quando ritiene utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno la loro partecipazione alla discussione o l'acquisizione di pareri o valutazioni specifiche. In ogni caso la partecipazione di tali soggetti è senza diritto di voto.

La Camera di Commercio di Vibo Valentia in quanto soggetto ideatore e promotore della Consulta partecipa al Consiglio di Rappresentanza senza diritto di voto con un suo rappresentante nei primi due anni di mandato del

primo Consiglio, con funzioni propositive e di supporto allo stesso.

Art. 21 Patrimonio dell'Associazione

Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote annuali di adesione all'Associazione
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati
- c) dai contributi annuali o straordinari dei partners
- d) da contributi, erogazioni e lasciti diversi
- e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione
- f) da eventuali utili o avanzi di gestione
- g) da tutti i proventi conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto all'attività istituzionale

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, che devono essere obbligatoriamente reinvestiti nell'Associazione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 22 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dall'01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio di Rappresentanza deve predisporre il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.23 Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- il libro soci
- il libro verbali delle assemblee
- il libro verbali del Consiglio di Rappresentanza

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale

Art. 24 Risoluzione delle controversie - Clausola compromissoria ed arbitrale

Le imprese associate si impegnano a sottoporre al servizio di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere senza trovare composizione bonaria tra le stesse, tra queste e l'Associazione o i suoi Organi, anche in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto o degli eventuali Regolamenti o deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Tutte le controversie che non dovessero trovare soluzione mediante il tentativo di componimento di cui al comma precedente, verranno obbligatoriamente deferite ad un Collegio composto da tre Arbitri irrituali dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dai due Arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobiliari, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n° 662 e salvo diversa indicazione imposta dalla legge.

Art. 26 Norma finale

L'Associazione è regolata oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti che potranno essere adottati dall'Assemblea e dalle delibere degli Organi dell'Associazione.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.